

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

VENERDÌ 22 OTTOBRE 1954

(44<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

### I N D I C E

#### Disegni di legge:

« Corresponsione di un indennizzo ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani esistenti all'estero e perduti o soggetti a perdita per effetto della esecuzione degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 » (128-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 686, 688, 690
FORTUNATI . . . . .	687
MOTT, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	688
STURZO . . . . .	688
TOMÈ, <i>relatore</i> . . . . .	686, 687, 690
TRABUCCHI . . . . .	687, 690

« Disposizione transitoria per la promozione nel grado IX del ruolo tecnico di gruppo B dei periti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (530-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	693, 694
CENINI . . . . .	694
FORTUNATI . . . . .	693
STURZO . . . . .	693
TRABUCCHI, <i>relatore</i> . . . . .	693

« Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1954, n. 178, 31 marzo 1954, n. 184, e 19 maggio 1954, n. 223, em-

nati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1953-54 » (593) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag 697, 699, 700
BRACCESI, <i>relatore</i> . . . . .	697
CORTESE, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	699
DE LUCA LUCA . . . . .	698, 699
FORTUNATI . . . . .	697, 700
GIACOMETTI . . . . .	699
JANNACCONE . . . . .	699
MARIOTTI . . . . .	698
MOTT, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	699
PRESENTI . . . . .	699
PIOLA . . . . .	698, 699
STURZO . . . . .	699
TRABUCCHI . . . . .	698

« Approvazione dell'Atto 9 gennaio 1954, stipulato presso la Prefettura di Chambéry con il quale lo Stato italiano ha alienato allo Stato francese un fabbricato sito al colle del Piccolo San Bernardo » (652) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	701
PIOLA, <i>relatore</i> . . . . .	701

« Restituzione del dazio e degli altri diritti doganali relativi ai materiali siderurgici impiegati nella fabbricazione dei prodotti dell'industria meccanica esportati » (728) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	705, 706
MOTT, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	706
RODA . . . . .	706
TOMÈ . . . . .	706
TRABUCCHI, <i>f. f. relatore</i> . . . . .	705

« Finanziamenti industriali nell'Italia meridionale e insulare » (738) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	701, 705
ARCAINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	703

CENINI . . . . .	Pag. 702, 703
DE LUCA LUCA . . . . .	703
FORTUNATI . . . . .	702
GIACOMETTI . . . . .	704
JANNACCONI . . . . .	703
RODA . . . . .	703, 704
SELVAGGI, <i>relatore</i> . . . . .	701, 704
STURZO . . . . .	702, 703, 704, 705
VALENZI . . . . .	704, 705

*La seduta è aperta alle ore 10,10.*

*Sono presenti i senatori: Bertone, Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, Fortunati, Giacometti, Jannaccone, Mariotti, Minio, Negroni, Pesenti, Piola, Roda, Selvaggi, Spagna, Spagnolli, Sturzo, Tomè, Trabucchi e Valenzi.*

*A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Arcudi è sostituito dal senatore Terragni.*

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Cortese e per il tesoro Mott e Arcaini.*

**BRACCESI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.**

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Corresponsione di un indennizzo ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani esistenti all'estero e perduti o soggetti a perdita per effetto della esecuzione degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 » (128-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Corresponsione di un indennizzo ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani esistenti all'estero e perduti o soggetti a perdita per effetto della esecuzione degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**TOMÈ, relatore.** Si tratta di un provvedimento che noi abbiamo già discusso; la Camera dei deputati ce l'ha rimandato con lievi modifiche non sostanziali, tendenti ad un ulteriore perfezionamento del disegno di legge. Nulla di contrastante vi è pertanto con quello che era stato l'orientamento della nostra Commissione.

Le variazioni più importanti sono: la precisazione, che noi avevamo ritenuto superflua, all'articolo 1, consistente nell'aggiungere ai « beni, diritti e interessi all'estero perduti », anche quelli « soggetti a perdita ». Noi ritenevamo che la dizione « perduti » fosse sufficiente a comprendere anche i beni « soggetti a perdita », la Camera dei deputati ha voluto invece ulteriormente specificare.

Nello stesso articolo 1 e negli articoli successivi una modificazione di rilievo è quella relativa all'organo il quale deve deliberare l'indennizzo che nel precedente testo consisteva in una Commissione amministrativa. Durante la discussione, avevamo già messo in evidenza che, secondo il sistema amministrativo vigente, non era ammissibile che a tale funzione fosse delegata una Commissione e non il Ministro; era stato però ritenuto, allora, che, facendo riferimento alla prassi in atto, si intendeva che per la liquidazione effettiva fosse competente il Ministro. Questo concetto che noi avevamo espresso in senso interpretativo, viene precisato dalla Camera dei deputati nel testo del disegno di legge per cui si sostituisce, quale organo liquidatore, il Ministro in luogo della Commissione amministrativa.

Altra modifica di un certo rilievo è quella con la quale viene elevato l'ammontare del pagamento degli indennizzi in contanti da un milione, così come aveva stabilito la nostra Commissione, a 5 milioni. Gli importi superiori a 5 milioni verranno pagati mediante consegna di titoli di debito pubblico.

In complesso ritengo che la Commissione possa senz'altro approvare gli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati al testo da noi approvato, perchè sono emendamenti che, in sostanza, perfezionano il provvedimento.

**PRESIDENTE.** Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo emendato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

È autorizzata la corresponsione di un indennizzo, nei modi stabiliti dalla presente legge, a favore delle persone fisiche e giuridiche italiane i cui beni, diritti ed interessi all'estero siano perduti o soggetti a perdita per effetto degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, o di altri Accordi internazionali connessi con detti articoli del Trattato.

La determinazione dell'indennizzo per ciascun interessato viene effettuata dal Ministro del tesoro sentite le Commissioni amministrative di cui all'articolo 3 le quali emetteranno il loro parere sulla base delle valutazioni singole stabilite negli Accordi conclusi con gli Stati interessati.

Nei casi di valutazioni forfetarie, in sede internazionale, il parere delle Commissioni predette circa l'indennizzo da corrispondere a ciascun interessato sarà emesso sulla base degli elementi di cui dispone l'Amministrazione e di quelli forniti dagli interessati in relazione ai valori correnti alla data di entrata in vigore del Trattato di pace per ciascun Paese, restando escluso il lucro cessante.

L'ammontare totale degli indennizzi non potrà superare la somma dei valori singolarmente attribuiti ai beni, diritti e interessi o l'importo forfetariamente determinato in sede internazionale per la loro effettiva utilizzazione ai fini del Trattato di pace.

Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 nel testo emendato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

Nei casi in cui non sia stato possibile determinare il valore dei beni, diritti ed interessi di cui all'articolo 1, in sede internazionale, per

manca di Accordi specifici con gli Stati interessati, il valore stesso viene stabilito tenendo conto di tutti gli elementi acquisiti agli atti dall'Amministrazione, sempre in relazione ai valori correnti alla data di entrata in vigore del Trattato di pace per ciascun Paese, restando escluso il lucro cessante.

TOMÈ, *relatore*. In questo articolo sono state soppresse le parole: « o per qualsivoglia altro motivo ».

FORTUNATI. Mi sembra che la modifica apportata all'articolo 2 sia sostanziale, non formale, perchè su questo argomento noi discutemmo a lungo in quanto rappresentava uno dei punti nevralgici del disegno di legge.

Nel testo approvato dalla Camera dei deputati è stato eliminato il riferimento a valutazioni od offerte fatte dagli Stati interessati, il che apre la via a tutte le valutazioni arbitrarie ed unilaterali che potrà fare la nostra Amministrazione.

TOMÈ, *relatore*. Quando diciamo « tenendo conto di tutti gli elementi acquisiti agli atti dall'Amministrazione », s'intende che, evidentemente, sono compresi anche gli Accordi stipulati in sede internazionale. Penso pertanto che questa formula sintetica sia comprensiva dei casi che possono destare le preoccupazioni del senatore Fortunati.

FORTUNATI. Io penso che sia preferibile una norma nella quale vengano riportati, sia pure con eccessiva larghezza, tutti i punti di riferimento ad una norma di carattere generico che dice « tenendo conto di tutti gli elementi acquisiti agli atti dalla Amministrazione ». Si potrebbe sostenere infatti che non sarebbe acquisito agli atti un Accordo nel quale non siano, ad esempio, intervenuti direttamente gli uffici.

TRABUCCHI. Volevo osservare che questa dizione dell'articolo 2, un po' più sintetica, va messa in relazione con le disposizioni dell'articolo 1 nel quale è detto che la determinazione dell'indennizzo viene effettuata dal Ministro del tesoro e non più dalla Commissione. Se noi avessimo lasciato la determinazione della

liquidazione alla Commissione, allora bisognava dare degli elementi precisi; essendo ora questa liquidazione di spettanza del Ministro del tesoro, e avendo ridotto le funzioni della Commissione ad un parere consultivo, è logico che in questo articolo vi siano degli elementi molto più vaghi, perchè non possiamo vincolare il Ministro solo ad alcuni elementi e non ad altri. Se vi fosse stata la Commissione, a questa Commissione dovevamo dare dei binari, mentre il Ministro del tesoro, essendo tenuto ad agire per l'Amministrazione, deve avere un maggiore ambito discrezionale.

**MOTT**, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per quanto riguarda lo spirito di questo emendamento, posso dire che il rappresentante del Governo ha sostenuto alla Camera il testo approvato dal Senato; è stato l'altro ramo del Parlamento che ha ritenuto opportuno fare questo cambiamento.

**PRESIDENTE**. Credo che le osservazioni del senatore Fortunati possano dar luogo ad una interpretazione, sulla quale può convenire il pensiero di tutta la Commissione, e che cioè l'omissione dell'inciso « o per qualsivoglia altro motivo », non significa che non si debba tener conto dei motivi stessi, ma che anzi se ne debba tener conto per il fatto che si presume che questi motivi siano acquisiti agli atti dell'Amministrazione e che pertanto questa omissione ha un semplice scopo di semplificazione.

**STURZO**. Noi non possiamo dare una interpretazione autentica delle nostre leggi; le leggi sono quelle che sono, e questo sistema di stabilire una interpretazione autentica che si rileva dalla discussione non è ammissibile. I senatori che hanno interloquito nella discussione hanno esposto semplicemente il loro pensiero; però si tratta sempre di vedute personali che non possono farsi valere nella interpretazione obiettiva della legge che è compito del magistrato.

**PRESIDENTE**. Si tratta però di una prassi che abbiamo adottato costantemente; non è in effetti una interpretazione autentica; esprimiamo però il nostro parere sulla interpretazione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato dalla Camera dei deputati. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 3 il cui primo comma è stato emendato dalla Camera dei deputati:

### Art. 3.

Per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai sensi della presente legge, saranno costituite, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per gli affari esteri, apposite Commissioni amministrative.

Ciascuna Commissione sarà così composta:

un magistrato di Cassazione con funzione di presidente di sezione di Cassazione o equiparato, in servizio o a riposo, presidente;

un consigliere di Stato in servizio o a riposo, vice-presidente;

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

un rappresentante del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro);

un rappresentante del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato);

un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

un rappresentante della Corte dei conti;

un rappresentante del Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto);

due rappresentanti delle categorie interessate designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sentito il Ministero degli affari esteri.

A segretari delle Commissioni sono nominati funzionari di grado non inferiore al IX — Gruppo A — in servizio presso l'Amministrazione centrale del tesoro.

Nel designare i propri rappresentanti in seno alle Commissioni le Amministrazioni interessate provvederanno a designare anche i rappresentanti supplenti.

Con decreti del Ministro per il tesoro potranno essere chiamati a far parte delle Com-

missioni, per particolari esigenze, funzionari o tecnici di altre Amministrazioni i quali, peraltro, non avranno diritto al voto.

Il Ministro per il tesoro stabilirà, con propri decreti, la misura degli emolumenti spettanti ai membri delle Commissioni in rapporto ai lavori effettuati.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5, emendato dalla Camera dei deputati che ha inoltre soppresso la lettera d):

#### Art. 5.

Il pagamento degli indennizzi è effettuato in contanti fino a lire cinque milioni; per la rimanente quota mediante consegna di titoli di debito pubblico appartenenti ad uno speciale prestito denominato « Debito redimibile 5 per cento per indennizzo beni italiani perduti all'estero per effetto del Trattato di pace », la cui emissione è autorizzata alla pari, al tasso d'interesse annuo del 5 per cento, pagabile in due rate semestrali posticipate, al 1° gennaio e al 1° luglio, con ammortamento in venti anni, dal 1° gennaio 1960.

La quota da pagare in titoli è arrotondata, per difetto, per frazioni di lire 5.000; l'imporo dell'arrotondamento è aggiunto alla quota per contanti.

Il prestito è iscritto nel gran libro del Debito pubblico e ad esso sono estese tutte le disposizioni che regolano il gran libro ed il servizio del Debito pubblico, nonchè tutti i privilegi e facilitazioni concessi ai titoli ed alle rendite di debito pubblico.

I titoli ed i relativi interessi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalla imposta di successione e dalla imposta sul valore netto globale delle successioni;

c) dall'imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Ai fini tutti di cui al precedente comma, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia, nè possono formare oggetto di accertamento di ufficio e, ove fossero denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale, per l'imposta di manomorta e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonchè per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Il Ministro per il tesoro stabilirà, con propri decreti, le caratteristiche dei titoli e le modalità relative alla consegna ed al collocamento dei titoli medesimi.

Stabilirà, altresì, con decreto da emanare entro il 30 giugno 1959, il piano e le modalità di ammortamento.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati nonchè la soppressione della lettera d). Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6 il cui primo comma è stato emendato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 6.

Nel caso in cui, non sia possibile procedere alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, e purchè gli accertamenti compiuti lo consentano, potranno essere corrisposte con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il parere delle Commissioni di cui all'articolo 3, anticipazioni agli interessati in misura non superiore al 50 per cento del valore dei beni, diritti ed interessi determinato sulla base dei criteri di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

Al pagamento delle anticipazioni si provvede con le stesse norme previste al precedente articolo 5, fermo restando il limite massimo globale di pagamento in contanti previsto dallo stesso articolo in sede di liquidazione definitiva dell'indennizzo.

**TOMÈ, relatore.** La modifica introdotta dalla Camera consiste nel fatto che l'anticipazione può arrivare fino al 50 per cento del valore dei beni anziché al 30 per cento.

**TRABUCCHI.** Data la situazione di queste liquidazioni l'unico articolo funzionante sarà questo, perchè ad altre determinazioni di valore non si arriverà mai.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il primo comma dell'articolo 6 nel testo emendato dalla Camera dei deputati. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 10 il cui primo comma è stato emendato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 10.

Le domande occorrenti per ottenere gli indennizzi previsti nella presente legge devono essere — a pena di decadenza — prodotte al Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro — nel termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Le domande già presentate ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 luglio 1950, n. 590, sono valide agli effetti del comma precedente.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo emendato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'intero disegno di legge che, nel testo pervenuto alla Camera dei deputati, risulta il seguente:

#### Art. 1.

È autorizzata la corresponsione di un indennizzo, nei modi stabiliti dalla presente legge, a favore delle persone fisiche e giuridiche italiane i cui beni, diritti ed interessi all'estero siano perduti o soggetti a perdita per effetto degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, o di altri Accordi internazionali connessi con detti articoli del Trattato.

La determinazione dell'indennizzo per ciascun interessato viene effettuata dal Ministro per il tesoro sentite le Commissioni amministrative di cui all'articolo 3, le quali emetteranno il loro parere sulla base delle valutazioni singole stabilite negli Accordi conclusi con gli Stati interessati.

Nei casi di valutazioni forfetarie, in sede internazionale, il parere delle Commissioni predette circa l'indennizzo da corrispondere a ciascun interessato sarà emesso sulla base degli elementi di cui dispone l'Amministrazione e di quelli forniti dagli interessati in relazione ai valori correnti alla data di entrata in vigore del Trattato di pace per ciascun Paese, restando escluso il lucro cessante.

L'ammontare totale degli indennizzi non potrà superare la somma dei valori singolarmente attribuiti ai beni, diritti ed interessi o l'importo forfetariamente determinato in sede internazionale per la loro effettiva utilizzazione ai fini del Trattato di pace.

#### Art. 2.

Nei casi in cui non sia stato possibile determinare il valore dei beni, diritti ed interessi di cui all'articolo 1, in sede internazionale, per mancanza di Accordi specifici con gli Stati interessati, il valore stesso viene stabilito tenendo conto di tutti gli elementi acquisiti agli atti dall'Amministrazione, sempre in relazione ai valori correnti alla data di entrata in vigore del Trattato di pace per ciascun Paese, restando escluso il lucro cessante.

## Art. 3.

Per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai sensi della presente legge, saranno costituite, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per gli affari esteri, apposite Commissioni amministrative.

Ciascuna Commissione sarà così composta:

un magistrato di Cassazione con funzione di presidente di sezione di Cassazione o equiparato, in servizio o a riposo, presidente;

un consigliere di Stato in servizio o a riposo, vice-presidente;

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

un rappresentante del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro);

un rappresentante del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato);

un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

un rappresentante della Corte dei conti;

un rappresentante del Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto);

due rappresentanti delle categorie interessate designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sentito il Ministero degli affari esteri.

A segretari delle Commissioni sono nominati funzionari di grado non inferiore al IX — Gruppo A — in servizio presso l'Amministrazione centrale del tesoro.

Nel designare i propri rappresentanti in seno alle Commissioni le Amministrazioni interessate provvederanno a designare anche i rappresentanti supplenti.

Con decreti del Ministro per il tesoro potranno essere chiamati a far parte delle Commissioni, per particolari esigenze, funzionari o tecnici di altre Amministrazioni i quali, peraltro, non avranno diritto al voto.

Il Ministro per il tesoro stabilirà, con propri decreti, la misura degli emolumenti spettanti ai membri delle Commissioni in rapporto ai lavori effettuati.

## Art. 4.

Le Commissioni di cui al precedente articolo 3 deliberano a maggioranza di almeno due terzi dei membri.

Le deliberazioni delle Commissioni predette sono definitive.

## Art. 5.

Il pagamento degli indennizzi è effettuato in contanti fino a lire cinque milioni; per la rimanente quota mediante consegna di titoli di debito pubblico appartenenti ad uno speciale prestito denominato « Debito redimibile 5 per cento per indennizzo beni italiani perduti all'estero per effetto del Trattato di pace », la cui emissione è autorizzata alla pari, al tasso d'interesse annuo del 5 per cento, pagabile in due rate semestrali posticipate, al 1° gennaio e al 1° luglio, con ammortamento in venti anni, dal 1° gennaio 1960.

La quota da pagare in titoli è arrotondata, per difetto, per frazioni di lire 5.000; l'importo dell'arrotondamento è aggiunto alla quota per contanti.

Il prestito è iscritto nel gran libro del Debito pubblico e ad esso sono estese tutte le disposizioni che regolano il gran libro ed il servizio del Debito pubblico, nonchè tutti i privilegi e facilitazioni concessi ai titoli ed alle rendite di debito pubblico.

I titoli ed i relativi interessi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalla imposta di successione e dalla imposta sul valore netto globale delle successioni;

c) dall'imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Ai fini tutti di cui al precedente comma, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia, nè possono formare oggetto di accertamento di ufficio e, ove fossero denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale, per l'imposta di mano-

morta e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonchè per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Il Ministro per il tesoro stabilirà, con propri decreti, le caratteristiche dei titoli e le modalità relative alla consegna ed al collocamento dei titoli medesimi.

Stabilirà, altresì, con decreto da emanare entro il 30 giugno 1959, il piano e le modalità di ammortamento.

#### Art. 6.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, e purchè gli accertamenti compiuti lo consentano, potranno essere corrisposte con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il parere delle Commissioni di cui all'articolo 3, anticipazioni agli interessati in misura non superiore al 50 per cento del valore dei beni, diritti ed interessi determinato sulla base dei criteri di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

Al pagamento delle anticipazioni si provvede con le stesse norme previste al precedente articolo 5, fermo restando il limite massimo globale di pagamento in contanti previsto dallo stesso articolo in sede di liquidazione definitiva dell'indennizzo.

#### Art. 7.

Gli atti occorrenti per il conseguimento degli indennizzi e delle anticipazioni, nonchè gli atti relativi ad eventuali operazioni di cessione degli indennizzi o delle anticipazioni stesse, anche parziali, a favore di Istituti di credito, sono esenti da tasse di bollo, salvo le cambiali ed altri effetti di commercio, e da imposte di registro.

Le somme ottenute dagli interessati a titolo di indennizzo o di anticipazione non si considerano reddito agli effetti della imposta di ricchezza mobile e sono esenti dalla imposta generale sull'entrata. Le somme predette non concorrono, inoltre, alla determinazione del patrimonio imponibile e della relativa aliquota ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio e dell'imposta straordinaria proporzionale se trattasi di società od enti morali.

#### Art. 8.

Con decreti del Presidente della Repubblica saranno emanate le norme occorrenti per l'attuazione della presente legge, in relazione con le particolari situazioni degli Stati nel territorio dei quali si trovano i beni da indennizzare.

#### Art. 9.

All'onere derivante dal pagamento della parte in contanti degli indennizzi e delle anticipazioni previsti dalla presente legge, nonchè a tutte le spese inerenti alla emissione dei titoli di cui al precedente articolo 5, sarà provveduto a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 508 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54 e corrispondenti per gli esercizi futuri.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero del tesoro le somme corrispondenti all'ammontare dei titoli da emettersi ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.

All'onere relativo al funzionamento delle Commissioni di cui all'articolo 3 sarà provveduto a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 509 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54 e corrispondenti per gli esercizi futuri.

#### Art. 10.

Le domande occorrenti per ottenere gli indennizzi previsti nella presente legge devono essere — a pena di decadenza — prodotte al Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro — nel termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Le domande già presentate ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 luglio 1950, n. 590, sono valide agli effetti del comma precedente

#### Art. 11.

La legge 4 luglio 1950, n. 590, è abrogata.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).



**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Disposizione transitoria per la promozione nel grado IX del ruolo tecnico di gruppo B dei periti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato** » (530-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Disposizione transitoria per la promozione nel grado IX del ruolo tecnico di gruppo B dei periti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato** », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, *relatore*. I colleghi ricorderanno che, quando discutemmo questo disegno di legge — che riguarda la promozione al grado IX di gruppo B dei periti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato — per coloro che, appartenenti ai gradi XI e X del ruolo stesso, non abbiano ancora maturato il diritto alla promozione, la maggioranza rimase ferma, in contrasto con l'opposizione, sul concetto che l'ammissione al concorso dovesse essere fatta a giudizio discrezionale del Consiglio di amministrazione, perchè si riteneva, ed io personalmente continuo a ritenere, che l'essere un buon funzionario di grado XI o X non voglia significare che si possieda la capacità di passare a ricoprire un posto di grado IX.

La Commissione della Camera dei deputati è stata invece d'accordo con quanto ha sostenuto l'opposizione nella nostra Commissione, ed ha sostituito al criterio discrezionale del Consiglio di amministrazione, il requisito che questi funzionari, per poter essere ammessi a concorso, abbiano avuto, negli ultimi tre anni, una qualifica non inferiore al distinto. Tutti sanno che cosa significa tale qualifica nel linguaggio burocratico italiano.

I colleghi dell'opposizione saranno lieti di vedere accolto dalla Camera il loro punto di vista; io però, secondo la mia convinzione, ho parlato contro questo punto di vista, e perciò mi permetterete anche oggi di votare contro la modifica apportata dalla Camera dei deputati.

FORTUNATI. Le cortesi ironie dell'onorevole relatore mi sembrano in questo caso fuori luogo. Noi abbiamo posto soltanto una questione di principio, ritenendo che non fosse opportuno affidare la discriminazione dei funzionari al giudizio discrezionale del Consiglio di amministrazione.

STURZO. Mi dichiaro contrario all'emendamento apportato dalla Camera dei deputati. Una buona volta dovremmo dimostrare di non dover cedere alle decisioni della Camera, sol perchè deciso; ma ridiscuterne il merito.

FORTUNATI. Faccio osservare al senatore Sturzo che qui si tratta solamente di essere ammessi ad un concorso per esami.

STURZO. Ma l'emendamento della Camera consente a tutti di partecipare, ed avremo allora un personale sempre più scadente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Do ora lettura dell'articolo 1 del disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

**Art. 1.**

L'Amministrazione dei monopoli di Stato ha facoltà di conferire i posti che siano o si renderanno vacanti entro il periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge nel grado IX del ruolo tecnico — gruppo B — dei periti, mediante concorsi per esami fra gli appartenenti ai gradi XI e X del ruolo medesimo i quali, negli ultimi tre anni abbiano avuto una qualifica non inferiore al distinto e che avendo compiuto, alla data del decreto che indice l'esame, il biennio di permanenza nel ruolo di cui trattasi prescritto dall'articolo 6, ultimo comma, del regio decreto 2 maggio 1940, n. 367, abbiano inoltre maturato, alla medesima data, un'anzianità complessiva di servizio nel ruolo dei periti e nel soppresso ruolo di 2ª categoria dei tecnici o nel soppresso ruolo transitorio dei meccanici di provenienza, di almeno quindici anni.

Tale modificazione consiste nella sostituzione delle parole « a giudizio discrezionale del Consiglio di amministrazione » con le altre « negli ultimi tre anni abbiano avuto una qualifica non inferiore al distinto ».

Metto ai voti questa modificazione.

CENINI. Dichiaro di astenermi dalla votazione.

PRESIDENTE. Chi approva questa modifica è pregato di alzarsi.

*(È approvata).*

Pongo ora in votazione l'articolo 1 nel testo modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso che risulta del seguente testo:

#### Art. 1.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato ha facoltà di conferire i posti che siano o si renderanno vacanti entro il periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge nel grado IX del ruolo tecnico — gruppo B — dei periti, mediante concorsi per esami fra gli appartenenti ai gradi XI e X del ruolo medesimo i quali negli ultimi tre anni abbiano avuto una qualifica non inferiore al distinto e che avendo compiuto, alla data del decreto che indice l'esame, il biennio di permanenza nel ruolo di cui trattasi prescritto dall'articolo 6,

ultimo comma, del regio decreto 2 maggio 1940, n. 367, abbiano inoltre maturato, alla medesima data, un'anzianità complessiva di servizio nel ruolo dei periti e nel soppresso ruolo di 2<sup>a</sup> categoria dei tecnici o nel soppresso ruolo transitorio dei meccanici di provenienza, di almeno quindici anni.

#### Art. 2.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una orale e verteranno sulle materie di cui all'allegato programma; essi non si intenderanno superati se i candidati non avranno conseguito la votazione di almeno sette decimi in ciascuna delle dette prove. La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo determinato dalla somma dei punti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

I candidati non potranno partecipare più di una volta ai concorsi di cui al precedente articolo 1.

L'eventuale idoneità conseguita non è produttiva di alcuno effetto.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto del Ministro delle finanze, sarà costituita come segue:

da un funzionario dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al V (Presidente);

da tre funzionari dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al VII (Membri).

Le mansioni di segretario saranno affidate ad un funzionario dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al IX.

ALLEGATO.

PROGRAMMA DEL CONCORSO PER ESAMI AL POSTO DI PERITO  
(GRADO IX - GRUPPO B)

*PROVA SCRITTA*

1) Coltivazione delle saline marittime:

lavori preparatori - processo di salinazione - vari sistemi di raccolta del sale - utilizzazione delle acque madri - estrazione dei sali di potassio e magnesio - macinazione e raffinazione del sale - macchine idrovore e macchine per il trasporto e la lavorazione del sale.

Calo dei sali per giacenza.

Miniere di salgemma:

coltivazione - mezzi, apparecchi e macchine che vi si impiegano - lavori di ricerca del minerale - eduazione delle salamoie dal sottosuolo - produzione con energia termica.

Caratteristiche speciali dei sali per la pastorizia e per le industrie e loro preparazione.

Insilamento ed imbarco dei sali.

2) Caratteri botanici delle varietà di tabacco coltivate in Italia:

clima - terreni idonei per la coltivazione delle singole varietà - semenzai - avvicendamento - concimazione - trapiantamento - cure colturali - irrigazione - influenza dell'ombreggiamento sulle caratteristiche merceologiche del prodotto - selezioni ed incroci - cimatura - maturazione - raccolta a foglia o a pianta.

Avversità:

- a) meteoriche: siccità, brina, vento e grandine;
- b) parassiti vegetali ed animali;
- c) malattie da virus e da bacteri.

Tecnica delle cure a fuoco diretto, a fuoco indiretto e ad aria (al sole ed all'ombra) - cura in silos.

Cura dei vecchi tabacchi italiani - avarie che possono verificarsi durante le cure.

Trattamenti dei tabacchi dopo la consegna nei magazzini:

trattamenti preventivi, cernite, manipolazioni varie, essiccamento e rinvincimento, fermentazioni, condizionamento in colli, campionamenti e classifiche.

Regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, con speciale riguardo alle varie operazioni di carattere fiscale e tecnico in campagna e nei magazzini generali di concessione speciale e di Agenzia.

3) Caratteri botanici delle varietà di tabacco impiegate nelle lavorazioni — classifica commerciale ed impiego — Magazzini tabacchi greggi.

Nozioni di fisica tecnologica — Apparecchi e strumenti di misura in uso nell'industria del tabacco.

Trattamenti a cui viene assoggettato il tabacco durante le lavorazioni — fermentazioni — conce e profumazioni.

Determinazione analitica delle umidità e dei pesi nei vari stadi di lavorazione.

Procedimenti di lavorazione dei tabacchi e dei prodotti secondari.

Norme per la conservazione della materia e dei prodotti.

Attrezzature, impianti, composizione e funzionamento dei principali meccanismi, macchine ed apparecchi in uso nelle Manifatture.

\* \* \*

Fermo il disposto del primo comma dell'articolo 35 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, la Commissione esaminatrice suddividerà il tema per la prova scritta in tre parti le quali verteranno distintamente sugli argomenti sopra raggruppati ai numeri 1, 2 e 3. Ciascun candidato ha facoltà di svolgere una sola delle dette parti a sua scelta.

#### PROVA ORALE

La prova orale verterà, per ciascun candidato, sul gruppo di argomenti che formò oggetto della prova scritta e sulle seguenti materie:

- 1) Leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi.
- 2) Ordinamento dei servizi dell'Amministrazione dei monopoli di Stato ed attribuzioni del personale.
- 3) Disposizioni legislative e regolamentari sui salariati dello Stato e regolamento sul personale di lavoro dell'Amministrazione dei monopoli.
- 4) Principali disposizioni della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.
- 5) Infortuni sul lavoro — Pronti soccorsi.
- 6) Stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1954, n. 178, 31 marzo 1954, n. 184, e 19 maggio 1954, n. 223, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1953-54** » (593).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1954, n. 178, 31 marzo 1954, n. 184 e 19 maggio 1954, n. 223, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1953-54 ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1954, n. 223, concernenti rispettivamente la prelevazione di lire 575.000.000, lire 300.000.000 e lire 100.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1953-54.

BRACCESI, *relatore*. Il presente disegno di legge concerne la convalida di tre decreti del Presidente della Repubblica, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1953-54.

La relazione che accompagna il disegno di legge è assai dettagliata, e mi consente di risparmiare ai colleghi più ampi chiarimenti.

Riassumendo: Con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1954, n. 178 si prelevano dal fondo di riserva 575 milioni; con il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1954, n. 184, si prelevano 300 milioni; con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1954, n. 223, si prelevano

100 milioni. Si tratta complessivamente di 975 milioni.

Come ho detto le ragioni di questi prelevamenti sono ricordate dalla relazione. Intendo solo soffermarmi sulla spesa di 400 milioni, di cui al primo dei citati decreti, effettuato per corrispondere un saldo di indennità al personale del Ministero dell'Africa italiana che si è dimesso volontariamente dal servizio. Avendo esaminato la nota di variazione al bilancio 1953-54, ho rilevato che un'altra più modesta iscrizione di spesa è stata già effettuata allo stesso titolo, e vorrei allora sapere dal Ministero del tesoro perchè non si è seguito il criterio di prelevare l'intera somma occorrente dallo stesso fondo.

Non ritengo di dover fare altri rilievi poiché mi sembra che, per tutti i prelevamenti ricorrano effettivamente le condizioni di imprevedibilità, di necessità e di non ripetibilità in esercizi futuri, condizioni necessarie per la convalida dei decreti di cui al disegno di legge, del quale propongo l'approvazione alla Commissione.

FORTUNATI. Chiediamo che l'articolo unico sia approvato per divisione. Infatti, mentre nulla abbiamo da osservare per quanto riguarda il secondo decreto, dal momento che riteniamo che le spese che lo hanno determinato (spese per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità) rispondano perfettamente alle condizioni richieste dalle vigenti norme, non siamo d'accordo per quanto riguarda le spese previste dagli altri decreti.

Non riesco a capire come una spesa effettiva ordinaria possa diventare una spesa imprevista, e mi riferisco ai 400 milioni sui quali si è soffermato anche l'onorevole relatore.

Inoltre, come più volte abbiamo dichiarato, si abusa, a nostro avviso, del ricorso a questa forma di copertura per spese di carattere riservato (mi riferisco ora al decreto 19 maggio 1954, che riguarda spese assistenziali di carattere riservato, per 100 milioni assegnati al Ministero del tesoro) in quanto tali spese sfuggono ad una nostra valutazione, per quanto riguarda la loro imprevedibilità o meno. Il carattere delle spese riservate è tale per cui, in un regime parlamentare, esse dovrebbero

essere limitate al massimo, e si dovrebbe volta a volta, in sede ristretta, e sia pure vincolando al segreto coloro che partecipano a tali riunioni, dare chiarimenti sulla loro effettiva utilizzazione.

MARIOTTI. Mentre concordo con quanto ha dichiarato il collega Fortunati, aggiungo una semplice osservazione. Molto frequentemente ci vengono sottoposti disegni di legge concernenti convalidazione di decreti del Presidente della Repubblica, per prelevamenti dal fondo di riserva per spese imprevedute. In realtà, se esaminiamo i titoli delle varie spese, vediamo che queste hanno spesso natura di spese effettive ordinarie.

Desidero soffermarmi anche io sui 100 milioni assegnati al Ministero del tesoro per spese assistenziali di carattere riservato. Cento milioni sono una somma notevole e penso che la Commissione abbia il diritto di sapere la destinazione di questa somma.

Anche eccessiva mi sembra una spesa di 30 milioni per la Conferenza intergovernativa per la comunità europea. Possibile che si debba mettere lo spolverino su atti che sfuggono completamente al controllo del Parlamento? Dichiaro pertanto che voterò, per ragioni di principio, contro queste convalidazioni.

DE LUCA LUCA. Riferendomi a quanto detto dal senatore Fortunati vorrei sapere come mai ci troviamo in condizioni di permetterci lussi di questo genere a getto continuo. La nostra Commissione ha il dovere di controllare tutte le spese dello Stato: mi associo pertanto alla richiesta di conoscere la destinazione di queste somme.

Voteremo pertanto a favore soltanto del secondo decreto, se si voterà per divisione; e voteremo contro il disegno di legge se l'articolo unico sarà votato nel suo complesso.

PIOLA. Qualsiasi Governo può trovarsi nella necessità di erogare delle somme con carattere riservato. Nel caso in esame si tratta di spese assistenziali. Il nostro voto favorevole è conseguenza della fondamentale fiducia che diamo al Governo. Con ciò non rinunciamo al nostro dovere di controllo, che però uniamo in questo caso, come ho già detto, alla fiducia che la maggioranza ha nell'opera del Governo.

TRABUCCHI. Vorrei osservare che nel bilancio preventivo approvato dal Parlamento era stanziata in apposito capitolo una somma per spese assistenziali di carattere riservato. Non mi sembra quindi il caso di discutere sull'opportunità o meno che esistano tali spese di carattere riservato, dato che su questo punto abbiamo già deliberato una volta. Siamo chiamati oggi a decidere sull'opportunità o meno di un aumento di 100 milioni su questo capitolo.

Se dovessi dire che 100 milioni, con l'erogazione di fondi che giorno per giorno deliberiamo a favore di vari Enti con leggi speciali, sono una somma molto alta direi cosa che non risponde esattamente alla realtà. Penso inoltre che ciascuno di noi possa chiedere al Ministero competente come questi 100 milioni siano stati devoluti, dopo di che ciascuno potrà fare tutti i reclami che crede, nelle forme consentite dai regolamenti parlamentari, ove risultasse che questa somma non è stata spesa per opere assistenziali. Credo infine sia evidente per tutti che qualsiasi Governo può trovarsi nella necessità di provvedere ad esigenze che insorgano improvvisamente, in campo, ad esempio, di assistenza, che, per ragioni politiche generali, è inopportuno dettagliare in un disegno di legge.

Per quanto concerne l'osservazione dell'onorevole relatore in ordine all'erogazione di 400 milioni per il personale dell'ex Ministero dell'Africa italiana, penso che tutto si risolva ove si ponga mente alle parole « maggiore fabbisogno ». La legge sullo sfollamento di questi funzionari ha dato luogo ad un esodo maggiore del previsto, e di ciò dobbiamo essere lieti. Evidentemente, non sarà stato possibile provvedere alle maggiori spese con la nota di variazione, per mancanza di fondi, ed allora si è provveduto con due provvedimenti diversi.

Per quanto riguarda i 30 milioni di spesa per la Conferenza intergovernativa per la comunità europea, non potrà mettersi in dubbio l'opportunità che tali Conferenze si svolgano anche in Italia, tra l'altro per ragioni di prestigio. La Conferenza doveva preparare un Trattato che sarebbe poi stato sottoposto alla ratifica del Parlamento; tale Conferenza tanto è costata allo Stato, ma oggi, nel convalidare tale spesa, non dobbiamo tener presente il carattere di quel Trattato e il voto favorevole che

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)44<sup>a</sup> SEDUTA (22 ottobre 1954)

avremmo dato, o meno, se quel Trattato fosse stato sottoposto alla nostra ratifica.

Dichiaro pertanto che possiamo tranquillamente, in relazione anche alla fiducia che abbiamo sempre espresso al Governo, votare a favore del disegno di legge.

JANNACCONE. Indubbiamente è da rilevare che per talune delle spese non si dà la dimostrazione vera del loro carattere di necessità. Vorrei chiedere al Governo quale sarebbe la conseguenza pratica del rigetto di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Queste spese sono state effettuate sotto la responsabilità personale del Ministro.

CORTESE, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Direi più precisamente sotto la responsabilità del Consiglio dei ministri.

GIACOMETTI. Il collega Piola sa che vi sono sempre state le spese di carattere riservato, ma saprà anche che i rappresentanti del Partito socialista le hanno sempre avversate.

Mi permetto di ricordare a me stesso che qualche anno fa un illustre scomparso dirigente il partito di maggioranza diceva di queste spese che, in regime democratico, avrebbero dovuto essere abbandonate. Ora, vediamo che non si abbandonano affatto. Rinnoviamo pertanto le nostre proteste.

Al senatore Trabucchi osservo che ancora non si discute la famosa nota di variazione presentata molti mesi fa e taluno di questi provvedimenti avrebbe potuto trovarvi posto. Il decreto del Presidente della Repubblica dovrebbe essere inteso come un provvedimento *in extremis*.

PIOLA. Tra il 1946 e il 1947, quando eravate al potere con noi avrete approvato decreti dello stesso genere.

PESENTI. Le spese di carattere riservato sono riservate per il pubblico, ma è chiaro che non sono riservate per il Parlamento. Ora mi sembra strana la pretesa del collega Trabucchi che sia ognuno di noi che deve andarsi ad informare, mi sembra invece che sarebbe più opportuno che fosse il Governo a darci questa

illustrazione. E questo perchè, da informazioni che ho, sembra che le spese di cui trattasi non siano propriamente spese assistenziali dovute a motivi normali o anche dovute a fatti occasionali che si sono verificati, ma spese che si riferiscono piuttosto a certi *deficit* che si sono verificati nelle singole Province (Prefetture), in relazione ad una eccessiva generosità dimostrata a scopo elettorale nel 1953.

Siccome vi è fondato motivo di crederlo, chiediamo che il Governo ci faccia conoscere se si tratta di spese più o meno comprensibili; in tal caso, anche se si trattasse di spese riservate, potremmo convalidare questi decreti.

Ecco perchè chiedo al Presidente che, prima di procedere oltre, si faccia una relazione riservata ai membri della Commissione su queste spese.

STURZO. Non entro nel merito; osservo solo, per quanto riguarda la forma, che noi siamo in sede deliberante, e quindi per diritto teniamo una seduta pubblica. Se le condizioni dei locali del Senato non hanno permesso di mettere qui una tribuna per il pubblico e per la stampa, ciò è dovuto ad un fatto contingente, ma la seduta deve avere la sua pubblicità salvo che il Parlamento dichiari di deliberare in seduta segreta; il che è un'altra cosa. Qui noi siamo l'Aula del Senato, non siamo una Commissione che tratta affari riservatamente, quindi il concetto di riservato non è applicabile a questa discussione.

DE LUCA LUCA. Il ragionamento del senatore Sturzo in sostanza vuol dimostrare che dovendo essere le sedute delle Commissioni pubbliche ed essendo queste spese di carattere riservato, debbono rimanere riservate anche per noi.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Relativamente alle critiche rivolte alla convalidazione del primo decreto, per il quale il senatore Braccisi faceva rilevare che nella nota di variazione ci sono altre spese riguardanti compensi per l'allontanamento dal servizio di dipendenti dell'ex Ministero dell'Africa italiana, debbo far notare che il Governo si trovò di fronte ad un numero superiore all'attesa di domande di esodo volontario da parte

del personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana. Ora, siccome si doveva provvedere alla liquidazione, con la maggiore sollecitudine possibile, si caricò in parte il fondo, in parte la nota di variazione.

Per quel che riguarda le spese per la Conferenza intergovernativa per la comunità europea ha già risposto il senatore Trabucchi.

Le spese riguardanti l'organizzazione del Congresso internazionale di diritto agrario sono state decise all'ultimo momento, quando cioè si è visto che la manifestazione aveva una sua concretezza ed importanza.

Per quanto riguarda infine l'ultimo capitolo, « spese assistenziali di carattere riservato », osservo che nel bilancio vi è già un capitolo così intestato e quindi il Parlamento ha riconosciuto implicitamente questa necessità. Queste spese in particolare riguardano Trieste; si tratta di somme erogate specialmente nel 1953-1954 quando la situazione era ancora più tormentata in quella zona ed era necessario controbattere con la stessa tattica e mezzi le attività contrarie.

Pertanto pregherei la Commissione di voler convalidare questi decreti riservandomi di portare questi rilievi a conoscenza del Ministro, con l'intesa che in avvenire si cerchi di ridurre possibilmente questi aumenti.

FORTUNATI. Questa manovra, che viene fatta continuamente sul fondo di riserva, impedisce una visione generale ed organica della distribuzione delle spese nei vari capitoli di bilancio.

Badate, il provvedimento legislativo per l'esodo del personale dell'ex Ministero dell'Africa italiana era pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile 1953. A mio avviso, quindi, vi era addirittura la possibilità di provvedere in sede di approvazione del bilancio preventivo 1953-54 ad introdurre le modificazioni necessarie.

In secondo luogo non vi è dubbio che, anche da un punto di vista formale, è veramente una cosa strana che una spesa effettiva ordinaria diventi una spesa imprevista.

Circa l'ultima spiegazione dataci per le spese di carattere riservato, che cioè queste spese riguardano la propaganda per l'italianità di

Trieste, vorrei far notare che nel bilancio del Ministero del tesoro esiste già questa voce. Il Ministero degli esteri d'altra parte ha nella sua istituzione e nei suoi organi istituzionali il compito della propaganda dell'italianità e non ha bisogno di creare dei capitoli di spesa.

A mio avviso queste spese riservate non riguardano la propaganda di italianità per Trieste, perchè altrimenti non si sarebbe fatto riferimento al capitolo n. 541, ma al capitolo *ad hoc*.

Inoltre ripeto quanto ebbi a dire altra volta. Nei decreti di prelievo dal fondo di riserva non si dovrebbe dire: « sentito il Consiglio dei ministri », ma si dovrebbe far riferimento ad una deliberazione, perchè il Consiglio dei ministri deve assumere in proprio la responsabilità nel caso di mancata convalidazione del decreto.

PRESIDENTE. Quando si dice: « sentito il Consiglio dei ministri » si deve presumere che vi sia stata una deliberazione.

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Accogliendo la proposta del senatore Fortunati e De Luca Luca metto ai voti separatamente le convalidazioni contenute nell'articolo unico.

Metto ai voti la convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1954, n. 158. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti la convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1954, n. 184. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti la convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1954, n. 223. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).



**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Approvazione dell'Atto 9 gennaio 1954, stipulato presso la prefettura di Chambéry, con il quale lo Stato italiano ha alienato allo Stato francese un fabbricato sito al colle del Piccolo San Bernardo » (652).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione dell'atto 9 gennaio 1954, stipulato presso la prefettura di Chambéry con il quale lo Stato italiano ha alienato allo Stato francese un fabbricato sito al colle del Piccolo San Bernardo ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

*Articolo unico.*

È approvato e reso esecutivo l'atto stipulato il 9 gennaio 1954 presso la prefettura di Chambéry (Francia) con il quale l'Amministrazione del patrimonio dello Stato italiano ha venduto allo Stato francese, per il prezzo di lire 27.197.965, un fabbricato di sua pertinenza, sito in territorio francese, al colle del Piccolo San Bernardo.

PIOLA, *relatore*. Modificandosi il tracciato della linea di frontiera con la Francia nella zona del Piccolo San Bernardo, un fabbricato in avanzato stato di costruzione ma non ultimato, eretto dallo Stato italiano per una caserma delle Guardie di finanza, rimase al di là della frontiera. Intervenne un accordo fra le due Nazioni secondo il quale lo Stato italiano avrebbe ultimato il fabbricato e lo avrebbe poi consegnato allo Stato francese il quale avrebbe dovuto pagare il costo del terreno, il costo del fabbricato e gli interessi legali sulla somma suddetta per l'uso.

All'uopo fu steso l'atto di trasferimento il 9 gennaio 1954 presso la prefettura di Chambéry e lo Stato francese versò lire 27.197.965 per il capitale e lire 1.900.150 per gli interessi.

Il Consiglio di Stato aveva preventivamente espresso sullo schema dell'atto parere favorevole. Si tratta di ratificare l'atto di trasferimento suddetto per il che è necessario un prov-

vedimento legislativo, data l'entità dei valori. Ritengo che la Commissione possa approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Metto ai voti il disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e rinvio del disegno di legge: « Finanziamenti industriali nell'Italia meridionale e insulare » (738).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Finanziamenti industriali nell'Italia meridionale e insulare ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

SELVAGGI, *relatore*. Propongo alla Commissione che la discussione di questo disegno di legge avvenga su di un nuovo testo che propongo d'accordo con il Ministro del tesoro. Il provvedimento consiste nel prelevare dal fondo lire la somma di 20 milioni di dollari corrispondenti a 11.250 milioni di lire, per contribuire alla costruzione di nuovi impianti e all'ammodernamento e alla trasformazione degli impianti industriali esistenti nell'Italia meridionale e nelle Isole. Il fondo è ripartito nelle seguenti misure: 61 per cento all'I.S.V.E.I. MER., 29 per cento all'I.R.F.I.S. e il 10 per cento al C.I.S.

Nel disegno di legge originario si proponeva che queste somme fossero dal Tesoro passate alla Cassa del Mezzogiorno; nel nuovo testo del progetto di legge questo intervento della Cassa del Mezzogiorno è stato eliminato ed è direttamente il Ministro del tesoro che trasferirà questi fondi ai tre Istituti.

La proposta originaria intendeva finanziare soltanto le opere degli impianti nonchè degli ampliamenti e di quelle trasformazioni che si fossero rese necessarie agli impianti stessi. La Giunta per il Mezzogiorno e la Commissione dell'industria, nel fornire i loro pareri, propongono invece che sia finanziato anche il credito di esercizio, in relazione all'altra legge

già votata che dà agli Istituti di credito del Mezzogiorno la facoltà di concedere crediti di esercizio. Di più si propone che l'approvazione dei finanziamenti da concedersi dai tre Istituti, anziché al Comitato interministeriale per il Mezzogiorno, sia deferita al Comitato per il credito, con la presenza del ministro Campilli. Le proposte di finanziamenti sottoposte all'approvazione del Comitato per il credito, non restituite dopo un termine di trenta giorni, si ritengono senz'altro approvate.

La 9ª Commissione fa notare inoltre che l'esame e il controllo del Ministero e del Governo dovrebbero essere estesi anche alle richieste di finanziamenti respinte dai tre Istituti; si proporrebbe cioè una specie di appello avverso il rifiuto di finanziamento. La Commissione per il Mezzogiorno pare non abbia fatta sua questa proposta, la quale anche a me sembra inopportuna per il numero eccessivo dei ricorsi che dovrebbero essere vagliati (si pensi che le richieste alla I.SV.E.I.MER. ammontano ad una cifra di oltre 50 miliardi). Bisogna pure aver fiducia nei tre Istituti.

Con queste osservazioni, propongo l'approvazione del disegno di legge.

**FORTUNATI.** Alcuni rilievi di carattere generale varranno a giustificare, forse, la nostra astensione. Secondo il nuovo testo — che sembra essere stato studiato per eliminare determinate incertezze — la Cassa per il Mezzogiorno non interverrebbe nella concessione di questi crediti. Senonché l'I.SV.E.I.MER., l'I.R.F.I.S. e il C.I.S. dipendono, per le questioni di politica economica, proprio dalla Cassa. Ora se si vuole che questi finanziamenti si ispirino ad una direttiva di politica meridionalista, si sarebbe dovuto preferire il tramite degli Istituti di credito tradizionali, non già di quelli legati direttamente o indirettamente alla Cassa per il Mezzogiorno.

Una seconda questione riguarda l'indirizzo che in linea generale deve essere seguito. Le agevolazioni a favore della piccola e media industria devono andare alle aziende meridionali, e non alle sedi meridionali di aziende settentrionali, le quali ultime sono già protette dai provvedimenti generali per la politica economica del nostro Paese.

Non mi sembra che su questa strada, pur ammettendo che vi possano essere delle diffi-

coltà oggettive, il provvedimento compia uno sforzo notevole. L'esperienza concreta chiarirà i dubbi. Dovendo in definitiva attendere l'esito dell'esperimento, pensiamo, per ora, di non poterci pronunciare né contro né a favore.

**STURZO.** La differenza fra il primo e il secondo testo a riguardo della Cassa per il Mezzogiorno è puramente una questione di tesoreria. Secondo il primo testo, le somme destinate ad alimentare il fondo istituito con l'articolo 1 avrebbero dovute essere amministrare direttamente dalla Cassa per il Mezzogiorno, il che significava che la Cassa avrebbe depositato in banca, o in altra maniera, per esempio al Tesoro, il versamento ricevuto. Nel testo nuovo invece il fondo rimane presso il Tesoro il quale eroga le somme a mano a mano che gli investimenti si vanno facendo.

Non si è voluto dunque eliminare, sia pure formalmente, l'intervento della Cassa, senatore Fortunati, bensì più semplicemente si è voluto eliminare il passaggio intermedio dell'amministrazione da parte della Cassa per il Mezzogiorno delle somme destinate al fondo che rimangono invece fruttifere presso il Tesoro.

Con l'emendamento proposto dalla Giunta per il Mezzogiorno, si è voluto poi eliminare un doppione. Secondo il testo governativo le direttive verrebbero date dal Comitato interministeriale per il Mezzogiorno; siccome però i tre Istituti richiamati debbono ricevere le direttive particolari dal Comitato interministeriale del credito, essendo per combinazione i due Comitati composti dalle stesse persone, fatta eccezione del Presidente, si è creduto opportuno di snellire il procedimento stabilendo che le direttive ed i criteri per la concessione dei finanziamenti sono stabiliti dal Comitato dei ministri per il credito, con l'intervento del Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

**CENINI.** Vorrei sapere quali sono le condizioni dell'interesse stabilite per i crediti alle industrie meridionali nella legge precedente.

**STURZO.** Nella legge precedente non era fissato il tasso; tale indicazione è stata invece inserita nel progetto al nostro esame, dovendo essere devoluta al Tesoro — ciò che prima non si verificava — una aliquota dell'interesse.

CENINI. A proposito dei rilievi del collega Fortunati circa i criteri di finanziamento, faccio osservare che a noi interessa solo che nel Mezzogiorno si stabiliscano delle imprese industriali. Che si tratti poi di industrie settentrionali che si spostano verso il Meridione piuttosto che di iniziative locali — che credo più rare — non ci dovrebbe interessare molto.

JANNACCONE. Ho gravi dubbi sulla costituzione del fondo di rotazione da costituirsi presso ciascun Istituto. Ciò farebbe supporre che i finanziamenti abbiano avuto buon esito e che cioè rientrino all'I.S.V.E.I.MER., all'I.R.F.I.S. e al C.I.S. le somme mutate. Questa ipotesi mi pare alquanto dubbia, tanto più che questi Istituti non hanno proprio un carattere bancario.

STURZO. Sono Istituti di credito industriale.

JANNACCONE. Sia pure, ma esercitano il credito in condizioni miste: perlomeno di fatto avviene così. Inoltre questi mutui sono resi esecutivi dal Ministero del tesoro, onde la loro autonomia finanziaria è alquanto scarsa.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ciò è dovuto al fatto che la legge attribuisce un rischio del 70 per cento al Tesoro, mentre i tre Istituti se ne accollano solo il 30 per cento.

JANNACCONE. A carico del fondo.

STURZO. Ma il fondo è del Tesoro.

JANNACCONE. Il fondo è dell'Istituto. Non vedo bene come la cosa si congegni.

STURZO. Esattamente come avvenne con i dieci miliardi delle sezioni di credito industriale del Banco di Sicilia, del Banco di Napoli e del Banco di Sardegna.

DE LUCA LUCA. Riacciandomi ai chiarimenti del collega Sturzo, secondo i quali la direzione della politica finanziaria spetterebbe anche in questo caso alla Cassa per il Mezzogiorno, desidero esprimere una certa fiducia negli Istituti di credito normali. Attualmente avviene infatti che le grosse imprese settentrionali si sviluppano verso l'Italia meridionale, non solo perchè nel Mezzogiorno riev-

scono più facilmente ad alleggerirsi di vari carichi di legge (come, per esempio, i contributi assicurativi), ma anche perchè la Cassa per il Mezzogiorno è più larga di crediti nei loro riguardi; i Banchi di Napoli, di Sicilia e di Sardegna sono sorti per il finanziamento delle industrie locali.

Ammetto che è difficile sceverare l'atto di nascita di una azienda, ma sarebbe bene che il disegno di legge inserisse qualche indicazione per garantire che questi undici miliardi vadano a beneficio dell'Italia meridionale. Il senatore Sturzo può essere testimone che quando gli industriali del nord bussavano per il credito, trovavano presso la Cassa per il Mezzogiorno una comprensione maggiore che non gli operatori meridionali.

Desidero concludere dicendo che noi meridionali intendiamo avere qualche assicurazione in proposito.

STURZO. L'esperienza mi dimostra che quanto afferma il senatore De Luca non è esatto. Credo anzi di poter affermare il contrario.

RODA. Debbo fare due osservazioni di carattere generale.

Il finanziamento è concesso per l'acquisto di macchine e per la costituzione di impianti. Purtroppo se ne prevede l'estensione anche agli impianti e ai macchinari acquistati all'estero. Questo non lo trovo giusto, perchè in Italia si produce, anche a costi minori, e magari a qualità superiore, quasi tutto il macchinario che si vorrebbe acquistare all'estero.

STURZO. Non c'è alcun obbligo di acquistare all'estero; la legge dà solo una facoltà.

RODA. È nostro dovere fare opera di protezione nei confronti delle industrie nazionali, così come fanno gli altri Stati; e poichè, ripeto, sono del parere che nel nostro Paese si produce tutto ciò che si vorrebbe poter acquistare all'estero, emenderei l'articolo 5 del disegno di legge, nel senso che il finanziamento è concesso solo a chi acquisti impianti e macchinari in Italia. Chi vuole fare acquisti all'estero, liberissimo di farlo, ma non ricorra al denaro dello Stato che ha il diritto ed il dovere di proteggere le industrie nazionali.

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)44<sup>a</sup> SEDUTA (22 ottobre 1954)

STURZO. Qui si tratta però di finanziamento proveniente dal Fondo lire.

RODA. Questo allora è quanto dire che il Fondo lire siamo obbligati a spenderlo all'estero. Si esca una buona volta dall'equivoco e si dica: non si è voluto effettuare un finanziamento per determinati miliardi, ma si è voluto esportare in Italia, macchinari ed impianti!

Seconda osservazione di carattere tecnico. Si tratta, come ho già detto, di finanziamenti per impianti e macchinari, beni economici destinati a rimanere a lungo immobilizzati, che hanno cioè bisogno di un lungo periodo di ammortamento. Pretendere che questi investimenti abbiano a sottostare ad un tasso del 5 e mezzo per cento, significa già inizialmente imporre a queste aziende un onere gravoso, significa insomma scalfire dall'inizio la economicità di queste aziende. Penso pertanto che, se veramente vogliamo rendere un servizio utile al Mezzogiorno, non possiamo fermarci a metà strada, e dobbiamo stabilire un tasso inferiore. Ritengo che il tasso del 4 e mezzo per cento sarebbe il tasso ottimo.

GIACOMETTI. Rimanderò buona parte delle mie osservazioni al momento della discussione degli articoli, ma desidero porre fin d'ora un interrogativo: con quali criteri si è proceduto alla distribuzione delle percentuali?

SELVAGGI, *relatore*. Secondo il criterio della popolazione e dell'estensione territoriale.

GIACOMETTI. Osservo poi che a questa discussione non è presente il ministro Campilli, che dirige la Cassa per il Mezzogiorno.

STURZO. Questa materia però riguarda il Tesoro.

GIACOMETTI. Ma lei stesso ha affermato poco fa che la materia rientra nell'indirizzo che dà la Cassa del Mezzogiorno.

STURZO. Mi sono riferito al Comitato interministeriale per il Mezzogiorno...

GIACOMETTI. ... che è presieduto dal ministro Campilli. In sostanza è la Cassa per il Mezzogiorno che esplica questa forma di attività. Poichè si tratta di distribuire una somma

così ragguardevole, desidererei ascoltare il ministro Campilli, perchè avrei degli interrogativi da porgli. Potrei forse porli al nostro illustre collega Sturzo, ma credo sarebbe sconveniente da parte mia attribuirgli torti o meriti che non gli spettano. Aggiungo anche che la mia richiesta non intende in alcun modo offendere gli onorevoli Sottosegretari presenti per i quali io nutro la massima stima.

Il senatore Selvaggi ci ha informato poc'anzi che questa distribuzione di fondi è fatta secondo il criterio della popolazione. Questo non mi pare giusto; c'è, ad esempio, la Brianza che copre una superficie di pochi chilometri quadrati, mentre è importantissima dal punto di vista produttivo. È quindi per diversi motivi che riteniamo conveniente la presenza a questa discussione del ministro Campilli.

Comprendo come il senatore Sturzo tema un ritardo nella approvazione di questo progetto, che è a favore delle sue Regioni predilette, ma, onorevole Sturzo, si renda conto anche delle nostre esigenze. Noi in fondo domandiamo soltanto di sapere qualcosa di più: conoscere i criteri di assegnazione. Mi sembra inoltre che, data l'ora tarda, in nessun caso arriveremo ad una conclusione questa mattina. Possiamo comunque continuare la discussione, con la riserva che nella prossima seduta ascolteremo il ministro Campilli.

STURZO. Si tratta di un disegno di legge fondamentale tecnico. La discussione generale dovrebbe vertere soltanto sull'opportunità o meno di continuare ad erogare somme a favore dell'industrializzazione del Mezzogiorno, e sui criteri generali da seguire. Ma la sostanza del disegno di legge può meglio essere discussa articolo per articolo. Pregherei la Commissione di voler arrivare a questo al più presto possibile. Nel caso di difficoltà che richiedano l'intervento del ministro Campilli, possiamo lasciare in sospeso qualche punto. Penso però che su altri punti i chiarimenti del relatore o quelli che potrò dare io stesso come Presidente della Giunta per il Mezzogiorno, che ha esaminato il disegno di legge articolo per articolo ed ha fatto varie proposte, possano essere sufficienti per i colleghi.

VALENZI. Sono dolente di non consentire con il senatore Sturzo.

Il collega Giacometti ha sollevato una questione sostanziale per noi, poichè la legge è tecnica, ma interessa la Cassa per il Mezzogiorno; quanto meno l'interessa di fatto. Lei, senatore Sturzo, ci dimostrò in Giunta per il Mezzogiorno come in realtà, per una serie di accordi, occorre l'avallo del ministro Campilli.

Non siamo affatto contrari a questo finanziamento, tutt'altro; ma non siamo d'accordo sul modo come il finanziamento avviene, soprattutto sul fatto che il finanziamento si accenti sempre in alcuni organismi che hanno finito anche per escludere quelli che naturalmente erano destinati a tali operazioni. Gli organismi di cui parlo sono inoltre completamente sottratti al controllo parlamentare, e non ci offrono quindi garanzie. Noi chiediamo che queste garanzie siano date. In Parlamento non si è mai discusso l'operato della Cassa per il Mezzogiorno, mai il ministro Campilli ci è venuto a dire cosa fa la Cassa per il Mezzogiorno, che pure è un organismo potentissimo, che può creare una potente industria mettendovi a capo chi più desidera, concedendo ogni sorta di privilegi.

Più di una volta abbiamo avuto occasione di rilevare che si concedono finanziamenti ad imprese che pagano gli operai a prezzi estremamente bassi. Inoltre i finanziamenti vengono assegnati a gruppi del nord, e faccio qui i nomi di Lepetit, Dalmine, Olivetti, Montecatini. Perchè allora si parla di finanziamenti al Mezzogiorno? Noi chiediamo che il Parlamento possa sapere almeno a chi si danno queste somme, perchè fino adesso non c'è stato nessun controllo.

Queste critiche non escludono la possibilità per noi di votare il provvedimento, ma chiediamo che il ministro Campilli ce lo venga a illustrare. Siamo del parere che fin qui si è svolta nel Mezzogiorno un'opera di colonizzazione, nel vero senso della parola.

STURZO. Quanto ella ha detto, senatore Valenzi, non ha niente a che vedere con il disegno di legge.

VALENZI. Quando si parla di industrializzazione del Mezzogiorno si dovrebbe pensare anzitutto a potenziare le industrie che nel Mezzogiorno già esistono, invece di mandarle alla malora come è accaduto per il complesso

« Ilva », o per la « Navalmecanica » di Napoli, ove quasi 1.000 operai sono tenuti nel cantiere Vigliena, che è chiamato « campo di concentramento dell'ozio forzato ». Sotto certi aspetti è una situazione drammatica: abbiamo avuto 25-26 mila licenziamenti. È tutto un problema che deve essere discusso con il Ministro che dirige la Cassa per il Mezzogiorno: le questioni sono interdipendenti fra loro, e tra di esse c'è la situazione delle industrie I.R.I., che si avviano alla distruzione. Insisto sul concetto che nel Mezzogiorno un'industria c'è già; bisognerebbe potenziarla ed invece la si sta smantellando.

Concludendo, mi associo alla richiesta del senatore Giacometti.

STURZO. Mi oppongo alla proposta del senatore Giacometti.

PRESIDENTE. Senatore Sturzo, come lei vede, l'ora è già avanzata, ed in ogni caso non potremmo questa mattina arrivare all'approvazione del disegno di legge. Come lei stesso ha detto, la questione sollevata dai colleghi della minoranza, potrà essere riproposta durante la discussione degli articoli.

Sarei del parere di sospendere la discussione e di riprenderla martedì prossimo nel pomeriggio, invitando il ministro Campilli ad assistere alla seduta.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

**Discussione e rinvio del disegno di legge: « Restituzione del dazio e degli altri diritti doganali relativi ai materiali siderurgici impiegati nella fabbricazione dei prodotti dell'industria meccanica esportati » (728).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Restituzione del dazio e degli altri diritti doganali relativi ai materiali siderurgici impiegati nella fabbricazione dei prodotti dell'industria meccanica esportati ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, *f.f. relatore*. Su questo disegno di legge dovrebbe riferire il senatore Spagnoli, ora assente. Permettetemi di sostituirlo.

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)44<sup>a</sup> SEDUTA (22 ottobre 1954)

Si tratta in sostanza di venire incontro all'industria meccanica, particolarmente in difficoltà, con la restituzione del dazio sui prodotti dell'industria siderurgica e immessi nella produzione meccanica. Questo fino al 1958.

Se siamo tutti d'accordo potremo procedere senz'altro all'approvazione del disegno di legge. La relazione ci fornisce tutti i dati necessari: in sostanza è un provvedimento che tende a far sopravvivere l'industria meccanica, ed è simile a provvedimenti analoghi adottati, in misura anche più larga, da tutti gli altri Paesi europei.

RODA. Vorrei porre una domanda di carattere generale. Voi sapete che la C.E.C.A. prevede questo rimborso di dazi. Quanto previsto dal disegno di legge esula dai piani di importazione ed esportazione previsti dalla C.E.C.A.? In altre parole non vi sarà la possibilità che si inseriscano illegittimamente dei rimborsi per materiali che già rientrano nei piani C.E.C.A.?

TOMÈ. La regolamentazione propria della C.E.C.A. porterà all'abolizione di tutti i dazi doganali. Ma, fino ad oggi, non è previsto nessun rimborso negli scambi tra i vari Stati aderenti.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La possibilità di applicare dazi è stata mantenuta dalla C.E.C.A. per un periodo transitorio, cioè fino al 1958. È stata una concessione speciale fatta all'Italia ed al Belgio, per non creare scompensi nei due Paesi. Oggi ci troviamo in condizioni più sfavorevoli, nei confronti degli altri Paesi, nel senso che manteniamo il dazio, mentre gli altri Paesi l'hanno già abolito al momento dell'istituzione del mercato comune.

RODA. Mi dichiaro soddisfatto delle risposte date al mio interrogativo.

DE LUCA LUCA. Il disegno di legge in esame merita indubbiamente una discussione un po' più approfondita perchè il problema, riguardando l'industria siderurgica del nostro Paese, è molto delicato. Ora penso che, data l'ora tarda, sarebbe opportuno rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

*La seduta termina alle ore 12,40.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari